



Provvedimento n. 38

del 15/10/2026

Proponente: **Edilizia scolastica e patrimonio**

Classificazione: 11-02 2026/32

Oggetto: DESIGNAZIONE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 147, COMMA 2, LETT. D) DELLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3 CONCERNENTE "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE", DEL COMPONENTE EFFETTIVO E DEI COMPONENTI SUPPLEMENTI A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO, PREVISTA DALL'ARTICOLO 142 DEL REGOLAMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA APPROVATO CON REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1940, N. 635, COSI' COME SOSTITUITO DALL'ART. 4, COMMA 1, LETT. B), D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311 - RINNOVO TRIENNIO 2026-2029.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'articolo 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, così come sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b), del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, relativo a "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza", che stabilisce che:

"Relativamente ai locali e agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.

La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è composta:

- a) dal prefetto o dal Viceprefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
- b) dal questore e dal Vicequestore con funzioni vicarie;
- c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
- d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;***
- f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- g) da un esperto in elettronica.

.....
Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due o più sezioni della commissione provinciale.";

VISTO l'articolo 141 del predetto Regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635, sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, che stabilisce che:

"Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.”;

VISTO l'articolo 147, comma 2, della Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 che stabilisce che:

“2. Sono altresì *attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi* concernenti *la partecipazione* alle seguenti *commissioni*, già esercitati dal *Genio civile* o dal Servizio provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali:

.....
d) *commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo*, a norma dell'articolo 141 del Regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635”;

VISTO il provvedimento del Presidente della Provincia n. 31 del 07/03/2025 relativo a: “*ATTRIBUZIONE ALL'ING. MARCO CONTI DELLE FUNZIONI DI DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO*”;

VISTA la nota prot. n. 3962/2026/Gab. del 28 settembre 2026 della Prefettura di Ravenna - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, assunta al protocollo della Provincia al PG. n. 26404/2026, con la quale si chiede a questa Provincia di designare i propri rappresentanti - effettivi e supplenti - dovendo procedere al rinnovo della Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per il triennio 2026-2029 così come previsto dall'art.4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311;

VISTO l'art. 50, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce che:

“8. Sulla base degli *indirizzi* stabiliti dal consiglio il sindaco e *il presidente della provincia provvedono* alla nomina, *alla designazione* e alla revoca *dei rappresentanti* del comune e *della provincia* presso enti, aziende ed istituzioni.”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale del 24 luglio 2001, n. 87 con la quale si definiscono gli *indirizzi* per la nomina e la designazione dei rappresentanti della provincia presso enti, aziende ed istituzioni;

VISTO l'articolo 1, comma 5, lettera c) del Regolamento di “*ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE E FUNZIONI A RILEVANZA ESTERNA AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, ALLA GIUNTA PROVINCIALE, AI DIRIGENTI, AL DIRETTORE GENERALE E AL SEGRETARIO GENERALE*” che stabilisce che:

“Il Presidente della Provincia, inoltre:
.....

c) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla **nomina delle commissioni** e/o alla **nomina**, alla **designazione** e alla **revoca** dei **rappresentanti** della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni non riservati dalla legge al consiglio”;

VISTO il parere favorevole, ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, del Dirigente del Settore Edilizia scolastica e Patrimonio;

PREVIA verifica del Segretario Generale in collaborazione con il Servizio Segreteria,

DESIGNA

I Sigg.ri

CONTI	Marco	Dirigente del Settore Edilizia scolastica e Patrimonio <i>componente effettivo</i>
NOBILE	Paolo	Dirigente del Settore Viabilità <i>componente supplente</i>
BOLLETTINO	Annalisa	Funzionario Servizi Tecnici <i>componente supplente</i>

A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO, prevista dall’articolo 142 del Regolamento di pubblica sicurezza approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, così come sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. b), del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, *in attuazione dell’art. 147, comma 2, lett. d) della Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 concernente “RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE”*;

DA ATTO CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 122/2024;

DICHIARA che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Presidente della Provincia, o di chi ne fa le veci, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del vigente Regolamento provinciale di attribuzione di competenze e funzioni.

LA PRESIDENTE
PALLI VALENTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo dalla data di sottoscrizione da parte del Presidente della Provincia, o di chi ne fa le veci, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

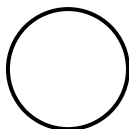
AVVERTENZE - RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il presente provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____